

- (6) Nel maggio 2020 un gruppo di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato le prove scientifiche presentate e ha ritenuto che la proroga dell'esenzione de minimis richiedesse prove supplementari, in particolare per quanto riguarda il livello dei rigetti comunicati nelle attività di pesca interessate.
- (7) Nel giugno 2020 i tre gruppi ad alto livello di Stati membri hanno presentato ulteriori elementi di prova in risposta alle osservazioni del gruppo di lavoro degli esperti dello CSTEP. Alla luce delle prove supplementari presentate, lo CSTEP (*) ha concluso che sono stati rispettati i criteri scientifici che giustificano la proroga dell'esenzione de minimis concessa a norma del regolamento delegato (UE) 2018/161.
- (8) L'esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161 si applica a diverse specie che sono catturate allo stesso tempo da pescherecci di piccole dimensioni e in quantitativi altamente variabili e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, il che rende difficoltoso l'approccio per stock unico [?]. Tali specie sono soggette a taglie minime di conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.
- (9) Sono state fornite informazioni migliori in merito ai costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e ai livelli di catture indesiderate. Lo CSTEP osserva tuttavia che è ancora necessario migliorare la raccolta dei dati sui rigetti. In tale contesto e al fine di evitare costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e l'interruzione delle attività di pesca in questione e delle attività economiche correlate, la Commissione ritiene opportuno prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/161.
- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Ai fini della certezza del diritto e poiché il regolamento delegato (UE) 2018/161 scade il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(*) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (STECF-20-04) (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRS+LO+and+TM+Reg.pdf/d71aef4f-7366-48cb-9cdb-afcf58565ee6>

